

**federfarma**  
**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 22 novembre 2021  
Uff.-Prot.n° UL/BF/16718/637/F7/PE  
Oggetto: Inadempimento obbligo vaccinale per i farmacisti. Sospensione dall'attività professionale. Annotazione nell'albo professionale

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

*Il Ministero della salute ha chiarito che dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale effettuato dall'Azienda sanitaria ne deriva una sospensione dall'attività professionale ex lege. Il soggetto inadempiente all'obbligo vaccinale, ferma restando la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, può essere assegnato, ove possibile, a diverse mansioni non inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e comunque con forme che non comportino rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. L'attività prevista dall'Ordine, nel caso in cui l'azienda sanitaria comunichi la violazione dell'obbligo vaccinale, consiste in una presa d'atto, senza valutazioni di merito e in un mero onere informativo nei confronti dell'interessato, riportando l'annotazione relativa nell'albo. Nell'annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ma solamente la condizione di sospeso.*


**PRECEDENTI:**

**Circolare Federfarma n.419 del 21 luglio 2021**

Federfarma informa che il Ministero della salute con propria circolare prot.n.0047627-p del 22/9/2021 (allegato n.1), diramata alle Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie, tra cui la FOFI, aveva fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art.4 del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.76/2021, relativo all'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)





In particolare, il Ministero della salute aveva precisato quanto segue.

- In base al comma 1 dell'art.4 del decreto citato, **la vaccinazione costituisce “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”**.
- L'avvenuta vaccinazione, pertanto, deve sussistere inizialmente ai fini dell'iscrizione all'albo e deve permanere nel tempo in ogni fase dell'attività, pena la sospensione dell'esercizio della professione.
- Il soggetto inadempiente all'obbligo vaccinale, ferma restando la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, può essere assegnato, ove possibile, a diverse mansioni non inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e comunque con forme che non comportino rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
- L'accertamento dell'obbligo vaccinale è in capo all'azienda sanitaria. Dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ne deriva una sospensione dall'attività professionale ex lege.
- L'attività prevista dall'Ordine, nel caso in cui l'azienda sanitaria comunichi la violazione dell'obbligo vaccinale, consiste in una presa d'atto senza valutazioni di merito e in un mero onere informativo nei confronti dell'interessato, riportando l'annotazione relativa nell'albo.

A seguito di richieste di ulteriori chiarimenti da parte della FOFI circa le modalità di annotazione della sospensione all'albo, il Ministero della salute, con nota prot. n. DGRPROF 0059490-p-del 15/11/2021 (allegato n.2), ha ulteriormente precisato che nella annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ma solamente la condizione di sospeso.

Federfarma ricorda che **l'assegnazione del soggetto inadempiente** all'obbligo vaccinale **a diverse mansioni** non inerenti allo svolgimento dell'attività professionale con forme che non comportino rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, è **una valutazione del datore di lavoro che verifica** con l'ausilio del medico competente, ove designato, sia **la eventuale sussistenza di mansioni non a rischio di contagio sia, comunque, la necessità o meno per la farmacia di avvalersi di un collaboratore demansionato**.

Per il periodo della sospensione, nel caso di demansionamento, il farmacista sospeso dall'attività professionale consegue la retribuzione più bassa corrispondente alle mansioni svolte. **Ove il datore di lavoro valuti che il farmacista non possa essere assegnato ad altre mansioni, il farmacista sospeso non può svolgere alcuna attività lavorativa e non riceve alcuna retribuzione.**

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)





Qualora il farmacista sospeso sia il titolare di farmacia quest'ultimo deve designare un direttore pena la chiusura della farmacia.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE  
Dott. Marco COSSOLO

Allegati n.2

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it) contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)





# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO 5 – Disciplina delle professioni sanitarie  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/5

Ministero della Salute

DGPROF

0047627-P-22/09/2021



**FNOMCeO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-  
Chirurghi e degli Odontoiatri**

[segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

[segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it)

[presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it)

**FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

[posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it)

[posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it)

**FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani**

[info@fnovi.it](mailto:info@fnovi.it)

[info@pec.fnovi.it](mailto:info@pec.fnovi.it)

**CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi**

[info@psy.it](mailto:info@psy.it)

[segreteria@pec.psyppec.it](mailto:segreteria@pec.psyppec.it)

**FNOPO – Federazione Nazionale Ordini professioni  
Ostetriche**

[presidenza@pec.fnopo.it](mailto:presidenza@pec.fnopo.it)

[presidenza@fnopo.it](mailto:presidenza@fnopo.it)

[segreteria@fnopo.it](mailto:segreteria@fnopo.it)

**FNOTSRM – PSTRP -Federazione Nazionale degli Ordini dei  
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni  
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

[federazione@tsrm.org](mailto:federazione@tsrm.org)

[federazione@pec.tsrm.org](mailto:federazione@pec.tsrm.org)

**FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni  
infermieristiche**

[federazione@cert.fnopi.it](mailto:federazione@cert.fnopi.it)

[federazione@fnopi.it](mailto:federazione@fnopi.it)

**ONB - Ordine Nazionale dei Biologi**

[protocollo@peconb.it](mailto:protocollo@peconb.it)

[segreteria@onb.it](mailto:segreteria@onb.it)

**FNCF – Federazione nazionale degli ordini dei Chimici e dei  
Fisici**

[segreteria@chimicifisici.it](mailto:segreteria@chimicifisici.it)

[segreteria@pec.chimici.it](mailto:segreteria@pec.chimici.it)

OGGETTO: Art 4 del decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Adempimenti da parte degli Ordini.

Facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 32479 del 17 giugno u.s. (*all. 1*) e ai diversi quesiti pervenuti da alcune Federazioni in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, su conforme parere dell'Ufficio di Gabinetto, si rappresenta quanto segue.

Il menzionato articolo 4, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS –CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario*", ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Il comma 1 del predetto articolo 4 prevede espressamente che la vaccinazione costituisce "*requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati*". Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione dei professionisti sanitari è quindi, nelle intenzioni del legislatore, un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l'esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica.

Tale condizione, in base alla lettura testuale della norma, deve sussistere inizialmente, ai fini dell'iscrizione all'albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell'attività, pena la sospensione dall'esercizio della professione.

I successivi commi disciplinano la procedura di verifica dell'osservanza dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti obbligati, al cui inadempimento consegue, essendo tale osservanza requisito per lo svolgimento della relativa attività lavorativa, la sospensione dell'esercizio della professione. Inoltre vengono regolati gli effetti di tale inosservanza sul rapporto di lavoro dipendente, con assegnazione del soggetto inadempiente, ove possibile, a diverse mansioni non inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e comunque con forme che non comportino rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ed infatti, ai fini dell'attuazione della norma, il comma 3 del citato articolo 4 prevede che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmetta alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede, l'elenco integrale di tutti gli iscritti.

Il comma 6 del predetto articolo 4 attribuisce poi all'azienda sanitaria locale di residenza dei professionisti il compito di accertare la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sulla base delle

segnalazioni da parte della regione o della provincia autonoma dei nominativi di coloro che non risultano vaccinati. Nello specifico, la norma pone a carico dell'azienda sanitaria locale l'onere di dare immediata comunicazione scritta dell'atto di accertamento della inosservanza dell'obbligo vaccinale all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.

Il successivo comma 7 prevede infine che tale sospensione sia comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Da ciò consegue che la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge è un'ipotesi di **sospensione obbligatoria**, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore a tutela della salute pubblica; analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale.

Pertanto l'attività dell'Ordine prevista dal summenzionato comma 7, consiste in un mero onere informativo, ovverosia nella comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante *ex lege* dall'atto di accertamento dell'ASL, riportando l'annotazione relativa nell'albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Dalle considerazioni sopra esposte, stante il principio ribadito dal legislatore al comma 1 dell'articolo 4, secondo cui la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento della professione, emerge evidente che dall'atto di accertamento da parte della ASL dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, cui consegue l'annotazione nell'albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione *ex lege* dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria *tout court*.

Ai fini dell'applicazione delle previsioni del comma 8, in materia di mutamento di mansioni per il personale dipendente, il legislatore, con il comma 6, ha altresì ricollegato all'atto di accertamento dell'ASL, oltre alla sospensione dall'esercizio della professione di cui al comma 1, la sospensione del sanitario dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicino contatti interpersonali, o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.


Ferma restando pertanto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nel caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro potrà adibire il dipendente ad altre mansioni, diverse da quelle sanitarie proprie del profilo di appartenenza, purché, appunto, non implicino


contatti interpersonali, o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*), eventuali ricorsi alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) avverso le sopra richiamate comunicazioni e prese d'atto degli Ordini professionali, ferma rimanendo la valutazione in ordine alla loro ammissibilità, non potranno avere, in ogni caso, alcun effetto impeditivo del verificarsi della sospensione *ope legis* dall'esercizio della professione prevista all'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, in quanto la norma limita l'effetto sospensivo dell'impugnazione ai provvedimenti di cancellazione dall'Albo e ai provvedimenti disciplinari.

II DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



CC/CR 



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO 5 – Disciplina delle professioni sanitarie  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROF

0035036-P-05/07/2021



452948430

Al Presidente della Federazione degli  
Ordini dei Farmacisti Italiani  
On Dr. Andrea Mandelli  
[posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it)  
[posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it)

DGPROF/V/

OGGETTO: Adempimenti Ordini ex art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Con riferimento alla nota di pari oggetto inviata da codesta Federazione, prot. n. 202100006355/AG del 23/06/2021, e acquisita agli atti dalla scrivente Direzione generale in data 24/06/2021 con il protocollo n. 33561, si fa presente che la questione in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legge 01 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, concernente gli adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali nella procedura di accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale dei propri iscritti è stata oggetto di approfondimento da parte della scrivente Direzione generale, a seguito di una richiesta di parere inviata nei giorni scorsi dalla FNOMCeO.

Alla suddetta richiesta si è proceduto a dare riscontro con la nota allegata, ai contenuti della quale si rinvia integralmente, anche per una eventuale diffusione della stessa presso gli Ordini territoriali di afferenza di codesta Federazione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

II DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)

Referente:

Dott.ssa Carla Cilfone

Tel. 06.59943884

Email: [c.cilfone@sanita.it](mailto:c.cilfone@sanita.it)





# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO 5 – Disciplina delle professioni sanitarie  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/V/

Ministero della Salute

00324 DGPROF/06/2021-DGPROF-DGPROF-P

0032479-P-17/06/2021



450442269

Al Presidente della Federazione Nazionale degli  
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
Dott. Filippo Anelli  
[segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)  
[segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it)

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall'art 4, comma 7, decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76

Si fa riferimento alla nota acquisita agli atti con il protocollo DGPROF n. 28987 del 27 maggio 2021 con la quale codesta Federazione ha chiesto alla scrivente Direzione un parere in merito alla corretta applicazione del comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, concernente gli adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali nella procedura di accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale dei propri iscritti e, in particolare, se la sospensione prevista dalla suddetta norma rientri nelle fattispecie di sospensione ex articolo 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

In ordine al quesito posto, risulta necessario osservare preliminarmente che il citato art. 4 rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario*" introduce l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. In particolare, al fine di verificare l'assolvimento di tale obbligo, il comma 6 del predetto articolo attribuisce all'azienda sanitaria locale di residenza dei professionisti il compito di accertare la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sulla base delle segnalazioni da parte della regione o della provincia autonoma dei nominativi di coloro che non risultano vaccinati. Nello specifico, la norma pone a carico dell'azienda sanitaria locale l'onere di dare immediata comunicazione scritta dell'atto di accertamento della inosservanza dell'obbligo vaccinale all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza; tale atto di accertamento "*determina la sospensione del sanitario dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV - 2*". Il successivo comma 7 dello stesso articolo 4 prevede poi che tale sospensione sia comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Al fine di definire la portata giuridica del ruolo attribuito dal citato comma 7 all'Ordine di appartenenza del professionista interessato, occorre evidenziare che nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto legge di cui trattasi, è espressamente chiarito che dall'atto di accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale adottato dall'azienda sanitaria, "*discende ex lege la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa da*

*parte degli operatori obbligati che svolgono mansioni che implicano necessariamente un contatto interpersonale con il paziente, l'utente o comunque con il destinatario o che, qualsiasi sia la modalità dello svolgimento, comportano comunque il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".*

Da ciò consegue che la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge è un'ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale.

Pertanto, l'attività posta in capo all'Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo, della sospensione derivante *ex lege* dall'atto di accertamento dell'ASL.


Da quanto sopra esposto, emerge pertanto evidente che non sia possibile configurare la fattispecie descritta di cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 tra le ipotesi previste dall'articolo 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante " *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del D.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n.233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e successive modificazioni*".

Si rammenta infatti che il richiamato articolo 43 elenca i casi che determinano automaticamente la sospensione degli iscritti dall'esercizio della professione. Poiché la suddetta norma contempla ipotesi tassative rispetto alla cui applicazione è esclusa qualsivoglia forma di estensione analogica, trattandosi di misure interdittive della libertà dell'interessato, ad avviso della scrivente si ritiene di non poter includervi il caso di cui trattasi.

In aggiunta, si rappresenta che la *ratio* alla base delle fattispecie contemplate dal citato articolo 43 risiede nell'impossibilità per il sanitario di svolgere l'attività professionale qualora sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale, quale forma di garanzia a tutela del valore della professione, *ratio* non ravvisabile nell'ipotesi di sospensione prevista dal più volte citato articolo 4.

II DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:  
Dott.ssa Carla Cilfone  
Tel. 06.59943884  
Email: c.cilfone@sanita.it